



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

letta la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal sig. Bruno Ruberto, nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 90-1/2023;

lette le integrazioni della proposta e dell'attestazione rese all'esito dell'interlocuzione preliminare con il Tribunale;

visto l'art. 70 C.C.I.I., pronuncia il seguente

DECRETO

- osservato che la proposta è stata depositata da soggetto qualificabile come consumatore, non assoggettato né assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I.I.;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67-68 C.C.I.I.;
- che il ricorrente ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che in atti vi è l'attestazione, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Corrado Sideri), di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I.;
- ritenuto che non siano ravvisabili esigenze di tutela preventiva tali da giustificare l'emissione di misure protettive con riferimento ad azioni esecutive intraprese/da intraprendersi da parte dei creditori sui redditi del ricorrente (pignoramenti presso terzi), tenuto conto che dette procedure non sarebbero comunque idonee a pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione, interrompendosi in ogni caso per effetto dell'omologazione;

- rilevato infine che la sospensione dei pagamenti relativi ai finanziamenti in corso costituirà un effetto dell'omologa del piano, così come parimenti in tale sede sarà disposta l'autorizzazione all'apertura del conto corrente dedicato,

p.q.m.

- 1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori; nella comunicazione che precede, l'O.C.C. indicherà altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) dispone che tutti i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 1), comunichino all'O.C.C. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; si precisa che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 3) assegna ai creditori termine di venti giorni a partire dalla comunicazione dell'O.C.C. di cui al punto 1) per presentare osservazioni relative al piano, da inviare all'O.C.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi precedentemente comunicato;
- 4) dispone che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni di cui al punto 3), sentito il debitore, riferisca al giudice sulle osservazioni eventualmente presentate e proponga le modifiche al piano che ritenesse necessarie;
- 5) rigetta l'istanza di emissione di misure protettive.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 26.9.2023

Il Giudice

Cristiana Bottazzi